

**ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA FIDASC  
12 MARZO 2017**

GLI AVENTI DIRITTO A VOTO SARANNO CHIAMATI A VOTARE:

<b>PRESIDENTE FEDERALE</b>	ELETTO DA TUTTI I COMPONENTI L'ASSEMBLEA AVENTI DIRITTO A VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA: RAPPRESENTANTI DEGLI AFFILIATI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI RAPPRESENTANTI DEI TECNICI RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
<b>N. 2 VICE PRESIDENTI</b>	ELETTI DA TUTTI I COMPONENTI L'ASSEMBLEA AVENTI DIRITTO A VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA: RAPPRESENTANTI DEGLI AFFILIATI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI RAPPRESENTANTI DEI TECNICI RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
<b>N. 5 CONSIGLIERI IN RAPPRESENTANZA DEGLI AFFILIATI</b>	ELETTI DA TUTTI I PRESIDENTI DI SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AVENTI DIRITTO A VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA
<b>N. 1 ATLETA</b>	ELETTO DA TUTTI I RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI AVENTI DIRITTO A VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA
<b>N. 1 TECNICO</b>	ELETTO DA TUTTI I RAPPRESENTANTI DEI TECNICI AVENTI DIRITTO A VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA
<b>N. 1 UFFICIALE DI GARA</b>	ELETTO DA TUTTI I RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AVENTI DIRITTO A VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA
<b>N. 1 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>	ELETTO DA TUTTI I COMPONENTI L'ASSEMBLEA AVENTI DIRITTO A VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA: RAPPRESENTANTI DEGLI AFFILIATI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI RAPPRESENTANTI DEI TECNICI RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

**N. B.** a norma dell'art. 30.2 dello Statuto Federale *“Ai rappresentanti degli affiliati, degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato”*

Può verificarsi il caso di un Presidente di Associazione eletto rappresentante regionale di categoria degli atleti o dei tecnici o degli ufficiali di gara. In tal caso, atteso che il voto di delegato regionale di categoria non è delegabile ma fruibile solo dal primo dei non eletti in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il Presidente Associazione potrà delegare il proprio voto ad altro Presidente di Associazione con diritto di voto della medesima regione o ad un dirigente della propria Associazione.

**N. B.** a norma dell'art. 13.5 dello Statuto Federale *“...I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le associazioni e società sportive né direttamente né per delega”*. Ne deriva che un Presidente di Società se candidato non potrà votare come rappresentante di società ma potrà delegare il proprio voto ad altro Presidente di Associazione con diritto di voto della medesima regione o ad un dirigente della propria Associazione.

Tale norma non vige per i rappresentanti regionale di categoria degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara che possono esprimere il voto anche se candidati alle cariche elettive.